



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Organismo di mediazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. e successive modificazioni e del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150. Adozione del nuovo "Regolamento di mediazione".

Sono presenti i Signori:

Giovanni Bort	Presidente
Luca Rigotti	Vice Presidente vicario
Graziano Rigotti	Vice Presidente in videoconferenza
Mara Baldo	Componente
Enzo Franzoi	Componente
Maria Cristina Giovannini	Componente
Alessandro Leto	Componente
Massimiliano Peterlana	Componente
Natale Rigotti	Componente
Stefania Tamanini	Componente
Barbara Tomasoni	Componente

E' assente giustificato il Signor:

Mauro Mendini

Assistono i Revisori dei Conti:

Alessandro Tonina	in videoconferenza
Mariarosaria Fait	in videoconferenza
Sonia Valorzi	in videoconferenza

Svolge le funzioni di Segretario Alberto Olivo, Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

La Giunta camerale

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007, n. 9/L (“Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano”), che all’art. 4, comma 3, stabilisce che le Camere di Commercio di Trento e di Bolzano possano “promuovere l’arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti”;

Atteso che nelle more della stipula dell’Accordo di programma valido per la XVII Legislatura provinciale, periodo 2024-2028, la Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio I.A.A. di Trento hanno ritenuto opportuno predisporre un Accordo “stralcio” valido per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, i cui contenuti e previsioni economiche possano assicurare all’Ente camerale piena copertura per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Preso atto che, con propria deliberazione n. 95 di data 15 dicembre 2023 e deliberazione della Giunta provinciale n. 2275 di pari data, è stato approvato lo schema di Accordo di programma “stralcio” fra Provincia autonoma di Trento e Camera di Commercio I.A.A. di Trento valido per l’esercizio 2024, sottoscritto dalle parti in data 22 dicembre 2023;

Vista la propria deliberazione n. 82 di data 10 novembre 2023 e la deliberazione della Giunta provinciale n. 2275 del 15 dicembre 2023 che hanno approvato il Programma delle attività per l’anno 2024 e il relativo Quadro delle risorse 2024, inclusivo degli avanzi riportati dal Bilancio camerale al 31 dicembre 2022;

Visto il vigente Statuto camerale il quale prevede espressamente, all’art. 7, comma 2, lett. e), che l’Ente camerale “promuove l’arbitrato e la conciliazione quali strumenti per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti”;

Rilevato che anche il vigente Accordo di programma con la Provincia autonoma di Trento prevede la conciliazione fra le competenze di comune interesse;

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, con il quale è stata data attuazione all’art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, con l’obiettivo di ridurre le cause e i processi, nonché di diffondere la cultura del ricorso a nuove forme di giustizia alternativa, in linea con quanto previsto dalla normativa europea;

Considerato che l’1 luglio 2023 è entrata in vigore la riforma della giustizia, denominata “riforma Cartabia”, di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha profondamente modificato l’attività degli organismi di mediazione;

Preso atto che dette modifiche riguardano principalmente i seguenti aspetti: nuove materie per le quale il tentativo di mediazione è obbligatorio, novità in materia di decreti ingiuntivi, mediazione nei condomini e mediazioni demandate dal giudice, oltre che una modifica della mediazione telematica, del gratuito patrocinio e delle tariffe, contenute nel D.Lgs. n. 28/2010;

Considerato che alcune di queste novità, come per esempio le nuove materie per le quale il tentativo di mediazione è obbligatorio e la durata della procedura, sono entrate in vigore l’1 luglio 2023 ed altre novità previste dalla norma dovranno, invece, essere recepite in un nuovo Decreto Ministeriale;

Considerato che con il D.M. 24 ottobre 2023 n. 150, che abroga il precedente D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, il Ministero della Giustizia ha disciplinato all’art. 22 le disposizioni che il Regolamento di mediazione deve contenere;

Preso atto che tra le numerose novità spiccano, in particolare, la competenza per materie dell’Organismo, le regole della mediazione *online* e degli incontri da remoto, l’indicazione e

la nomina dei mediatori, i motivi di incompatibilità, la disponibilità temporale destinata allo svolgimento degli incontri di mediazione, la possibilità di far intervenire consulenti e il calcolo dell'onorario, oltre a disciplinare la formazione iniziale e continua dei mediatori e del responsabile dell'Organismo che deve obbligatoriamente possedere la qualifica di mediatore;

Verificato, inoltre, che il D.M. n. 150/2023 ha introdotto nuove tariffe per le mediazioni che prevedono diverse fattispecie e si differenziano fra mediazioni obbligatorie e facoltative, primi incontri, incontri successivi, accordi raggiunti o meno, complessità della procedura e altre tipologie;

Preso atto che con disposizione del Presidente n. 11 di data 14 novembre 2023, ratificata con propria deliberazione n. 87 di data 24 novembre 2023, è stato definito il tariffario per le domande di mediazione depositate dal 15 novembre 2023 a seguito dell'emanazione del più volte citato D.M. n. 150/2023;

Vista a tal proposito la propria deliberazione n. 10 del 16 febbraio 2024 che ha adeguato i compensi per i mediatori incaricati di gestire le procedure di mediazione ai sensi del citato D.Lgs. n. 28/2010, alla luce del nuovo tariffario adottato dall'Organismo di mediazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento in data 14 novembre 2023;

Considerato che all'art. 42 del D.M. n. 150/2023 il legislatore prevede nove mesi di tempo salvo proroghe, entro i quali gli organismi di mediazione devono adeguarsi al nuovo quadro normativo a far data dall'entrata in vigore del medesimo (15 novembre 2023);

Preso atto che con lettera di data 11 giugno 2024 Unioncamere ha sottolineato ancora una volta che la scadenza per l'adeguamento cade il 15 agosto 2024;

Verificato che in data 28 giugno 2024 Unioncamere ha inviato una bozza di Regolamento-tipo che però deve essere completato delle parti che Unioncamere non ha disciplinato, lasciando libertà di manovra ai singoli organismi;

Verificato pertanto che l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento ritiene opportuno dotarsi di un proprio Regolamento conforme a quanto sancito dal D.M. n. 150/2023, utilizzando in parte la bozza di Unioncamere e parti del vecchio Regolamento vigente dal 2020, ancora valide;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, il competente ufficio ha aggiornato il Regolamento di mediazione attualmente vigente a quanto disposto dall'art. 22 del D.M. n. 150/2023;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali sono stati disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione delle procedure conciliative presso gli organismi di mediazione;

Ricordato che, presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, è operante il Servizio Conciliazione, al quale è attribuita la gestione delle procedure di conciliazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

Considerato che detto Servizio rientra tra le attribuzioni dell'Ufficio Regolazione del Mercato, che è inserito nella Segreteria Generale;

Visto il provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, di data 8 ottobre 2010, con il quale è stata disposta l'iscrizione del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento al n. 130 del Registro degli Organismi di Conciliazione (ROC), confermata il 26 novembre 2013;

Vista la propria deliberazione n. 9 di data 16 gennaio 2020, con la quale è stato aggiornato il Regolamento di mediazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, e le modifiche/integrazioni tecniche successivamente intervenute;

Considerato che, in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 150/2023 si rende ora necessario approvare un nuovo Regolamento dell'Organismo di mediazione strettamente conforme al dettato dell'art. 22 del citato Decreto Ministeriale, così come riportato nell'allegato (all. n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento;

Sentiti il proprio Presidente ed il Segretario Generale, quali relatori;

Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017;

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L;

Vista la L.R. 18 giugno 2012, n. 3;

Vista la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8;

Vista la L.R. 8 luglio 2013, n. 4;

Vista la L.R. 23 marzo 2015, n.4;

Visto lo Statuto camerale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

di approvare il nuovo "Regolamento dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento", così come riportato nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante (all. n. 1), comprendente a sua volta i seguenti allegati:

- "Codice etico dell'Organismo di mediazione e dei mediatori" - Allegato A);
- "Accettazione della nomina a mediatore/mediatrice e dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità" – Allegato B);
- "Indennità e spese del Servizio di mediazione" - Allegato C);

di prendere atto che il precitato Regolamento sostituisce integralmente analogo documento approvato con propria deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2020;

di affidare al Segretario Generale la possibilità di intervenire con eventuali modifiche al testo del suddetto Regolamento e dei suoi allegati in caso di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia e/o di variazioni normative e di apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

IL PRESIDENTE
Giovanni Bort

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

IL SEGRETARIO
Alberto Olivo

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)